

Roma, 13 ottobre 2014

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Disc.
(2014/2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Massimo Lotti **Componenti**; con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 Ottobre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(400) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI FABIO GERLI (Allenatore), ALESSIO FAUSTINI (Direttore Sportivo), SOCIETÀ ALATRI LA PISEBA SSD ARL, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 264 del 13.6.2014).

(431) – APPELLO DEL SIGNOR FABIO GERLI (Allenatore della Società Alatri La Piseba SSD a rl), AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER ANNI 1 – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 264 del 13.6.2014).

(430) – APPELLO DEL SIGNOR ALESSIO FAUSTINI (Dirigente della Società Alatri La Piseba SSD a rl), AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 264 del 13.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, riuniti i tre appelli, accoglie quello della Procura Federale e respinge quelli dei signori Fabio Gerli e Alessio Faustini e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, infligge al signor Fabio Gerli la sanzione della squalifica di anni tre, al signor Alessio Faustini l'inibizione di anni tre e alla società Alatri La Piseba ssdarl la sanzione della penalizzazione di 4 (quattro) punti da scontare nella corrente stagione sportiva e quella dell'ammenda di Euro 1.000,00 (mille/00)=. Dispone incamerarsi le tasse versate.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Maurizio Lascioli, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 9 Ottobre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(371) – APPELLO DELLA SOCIETÀ LEGNANO CALCIO 1913 ASD (Ecc.) AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE: NICOLO' ZANDA (Presidente) INIBIZIONE PER MESI 5; MASSIMO LORENZO (Dirigente)

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma Centralino: +39 06/84911 - web: www.figc.it - e-mail: press@figc.it



www.facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



<http://instagram.com/vivoazzurro>



www.youtube.com/figc www.youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

INIBIZIONE PER MESI 2; LEGNANO CALCIO 1913 ASD PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO JUNIORES SS 2014/15 OLTRE ALL'AMMENDA DI € 650,00 – (Delibera CDT presso il CR LOMBARDIA – CU n. 65 del 5.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale in parziale riforma della impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale :

- proscioglie il Presidente della ASD Legnano Calcio 1913 da ogni addebito a esso ascritto;
- riduce la sanzione inflitta alla ASD Legnano Calcio all'importo di € 300,00 (trecento/00) di ammenda, con esclusione di ogni sanzione di penalizzazione di punti. Nulla per la tassa non versata.

(22) – APPELLO DEL SIGNOR MASSIMO ERCOLI AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 10 – (Delibera CDT presso il CR LAZIO – CU n. 254 del 30.5.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto.

(23) – APPELLO DEL SIGNOR LUCIO ASTOLFI (Presidente della Società SSD Sporting Terni Srl) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 18 – (Delibera CDT presso il CR UMBRIA – CU n. 3 del 14.7.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, in accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione irrogata al Sig. Lucio Astolfi, consistente nell'inibizione di mesi 18 (diciotto), all'inibizione di mesi 14 (quattordici). Dispone la restituzione della tassa versata.

(398) – APPELLO DEL SIGNOR BRUNO MARINELLI (già Presidente e Amministratore unico della Società fallita US Tolentino Srl) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC – (Delibera CDT presso il CR MARCHE – CU n. 183 del 18.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione irrogata al Sig. Bruno Marinelli, consistente nell'inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, all'inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei). Dispone la restituzione della tassa versata.